




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Rev	Data	Oggetto della revisione	Redazione	Approvazione
0	15/01/2018	Prima emissione	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa
1	31/03/2021	Aggiornamento reati presupposto	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa
2	26/07/2022	Aggiornamento reati presupposto	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa
3	29/01/2024	Whistleblowing par. 4.6; Aggiornamento catalogo reati presupposto	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa
4	3/6/2024	Aggiornamento reati presupposto	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa
5	29.1.2024	Aggiornamento reati presupposto Aggiornamenti riguardanti il Whistleblowing	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa
6	3.6.2024	Aggiornamento dei reati presupposto	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa
7	14.1.2025	Aggiornamento dei reati presupposto	Resp. Anticorruzione e 231	Deputazione Amministrativa



Sommario


CAPITOLO 1. I riferimenti normativi	5
1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali.....	5
1.2 Le fattispecie di reato	6
1.3 L'apparato sanzionatorio	18
1.4 Le vicende modificative dell'Ente.....	20
1.5 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente	21
1.6 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dal Consorzio	22
CAPITOLO 2. Descrizione struttura del Consorzio.....	24
2.1 Assetto organizzativo generale del Consorzio	24
2.2 Le attività.....	25
2.3 Estensione del territorio del Consorzio.....	26
2.4 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili, come descritto dallo Statuto del Consorzio.....	27
2.5 Le Aree di operatività aziendale del Consorzio, Organizzazione, Gestione e Funzionamento del Consorzio.....	31
CAPITOLO 3. Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione 33	
3.1 La costruzione del Modello	33
3.2 Analisi dei rischi.....	33
3.3 Predisposizione del Modello.....	34
3.4 I Processi a rischio rilevante.....	35
3.5 I Processi Sensibili	36
CAPITOLO 4. L'Organismo di Vigilanza (OdV).....	40
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	40
4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	40
4.3 Segnalazione di sospetti (<i>Whistleblowing</i>)	40
CAPITOLO 5. Il sistema disciplinare	44
5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.....	44
5.2 Misure nei confronti degli Amministratori	44
5.3 Misure nei confronti del Revisore	44
CAPITOLO 6. La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno del Consorzio.....	45
6.1 Le aree di rischio dell'attività del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE 45	
6.2 La procedura di adozione del Modello	46
6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa	46
PARTE SPECIALE.....	48
PARTE SPECIALE I. I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori..	50
I.1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001).....	50
I.2. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	51
I.3. Documenti recepiti dal Modello.....	52
I.4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori	52
I.5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori	55
I.6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	58

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 3 di 64

PARTE SPECIALE II. Reati Ambientali	59
II.1. Le fattispecie dei reati ambientali (art.25 - undecies del D.Lgs. 231/2001).....	59
II.2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali.....	60
II.3. Principi di comportamento	60
II.4. Procedure specifiche	62
II.5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	63
CAPITOLO 7. ELENCO ALLEGATI AL MODELLO 231 – BARAGGIA	64


COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08)
- Procedure inerenti il D.Lgs. 231/2001

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 4 di 64

Glossario dei termini

- **Consorzio** - “CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE” P.I. 02199110020, con sede legale in Vercelli, Via Fratelli Bandiera 16.
- **Aree sensibili** - Partizioni aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.
- **Attività sensibili** - Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni).
- **Azienda** – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate dal Consorzio per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.
- **CCNL** – Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario stipulato il 23-05-2023, successivamente modificato con l’accordo del 25 marzo 2024 nonché Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario
- **Collaboratori** - Soggetti che sono legati al Consorzio da rapporti di partnership, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscano nell’interesse o in nome e per conto dell’Ente.
- **Consulenti** - Soggetti che esercitano la loro attività in favore del Consorzio in forza di un rapporto contrattuale autonomo.
- **Decreto** - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
- **Destinatari** – Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, partners del Consorzio che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.
- **Dipendenti** - Soggetti legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.
- **Documenti** - Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’azienda.
- **Linee guida** - Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come modificate il 31 marzo 2008 e approvate dal Ministero di Grazie e Giustizia in data 2 aprile 2008, nonché successivi aggiornamenti
- **Mappatura delle aree di rischio** - Selezione delle aree aziendali nell’ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili (allegato IX).
- **Modello** - Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- **Normativa di riferimento nazionale** - D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
- **Normativa di riferimento dell’Unione Europea** - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 5 di 64

“Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla “Tutela penale dell'ambiente”. In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001).

- **OdV** - Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull’osservanza del Modello e di provvedere al suo aggiornamento.
- **Operazione Sensibile** - Segmento di attività che si pone nell’ambito delle Attività sensibili (D. Lgs. 231/2001).
- **P.A.** - Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento alle Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
- **Partners** - Soggetti che affiancano il Consorzio in un rapporto di collaborazione continuata in merito allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- **Portatori di interesse** - I consorziati dell’Ente, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i rappresentanti a qualunque titolo del Consorzio (es: procuratori, delegati).
- **Reati** - Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Conсорziati** – I proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione che traggono beneficio dall’attività di bonifica e di irrigazione.
- **Soggetti apicali** - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Consorzio o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente.

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall’originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).


PARTE GENERALE

CAPITOLO 1. I RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Ente e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente.

L’art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell’Ente qualora determinati reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stessa dai seguenti soggetti:

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 6 di 64

- persone fisiche che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da persone fisiche che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente stesso (amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, consulenti ecc.). La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'interesse differisce dal vantaggio:

- l'interesse viene valutato ex ante e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente ex post per cui la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'ente.


L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – la Legge 409/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-bis;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-ter;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 quater.1;
- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies;
- abuso di informazioni (cosiddetto market abuse, legge 62/2005) - il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) - il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 octies;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - il D.Lgs 184/2021 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 octies-1;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore - la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 novies;

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 7 di 64


- reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 inserito con legge n. 48 del 2008;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art 24 – ter;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 bis.1;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 decies;
- reati ambientali – il D.lgs. 121/11 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 undecies.
- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater. c.p.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 del D.lgs. 231/01;
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 - ter del D.lgs. 231/01;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.lgs. 109/12 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];
- reati Tributarî (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020];
- reati di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].
- delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 22];
- reato di riciclaggio di beni culturali e devastazioni e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodedivices, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 22].

Si veda l'allegato 2 per il dettaglio dei cataloghi dei reati.

Evoluzione dei Reati presupposto

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli di corruzione e concussione (art. 25) e di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24). Più precisamente, si riportano qui di seguito i reati presupposto ab origine previsti:

- *malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)*
- *concussione (art. 317 c.p.);*
- *corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 8 di 64

- *concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-bis c.p.);*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).*


Successivamente, l'art. 6 d.l. 25 settembre 2001 n. 350, recante «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha inserito nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).*

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), successivamente abrogato; ▪ impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); ▪ formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.); ▪ aggio (art. 2637 cod. civ.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).*

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis). In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, come precedentemente previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61. Le falsità nei

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 9 di 64

prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3 della legge del 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) – nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta delle persone" ha inserito nel D.lgs. n. 231/01, l'art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 "Reati di abuso di mercato" ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art.25-sexies (Abusi di mercato), i seguenti reati presupposto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58 del 1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58 del 1998). La legge 9 gennaio 2006, n. 7 (articolo 8) ha introdotto nel D.lgs. n.231 con l'art. 25-quater-1, quale reato presupposto "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.).

La legge 3 agosto 2007, n.123 (articolo 9) ha introdotto nel D.lgs. n.231 l'art. 25 septies concernente gli illeciti amministrativi derivanti dai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tali reati sono stati poi ripresi dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dall'art. 30 che indica come comportamento esimente l'adozione di un modello organizzativo conforme ai sistemi di gestione per la sicurezza richiamati dall'articolo stesso.

L'articolo 63 comma 31 D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.lgs. n.231/01 l'articolo 25- octies che inserisce anche i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). In particolare tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.lgs. 231 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (secondo l'articolo 10 della legge n.146 del 16 marzo 2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti




anche su base nazionale. Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali relativi alla legge n.146 del 16 marzo 2006. Per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati. Alle integrazioni sopra riportate, si devono aggiungere gli interventi legislativi intervenuti ad ampliare il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti: la legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24 bis i delitti informatici e il trattamento illecito di dati. A seguire con l. 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è stato introdotto l'art. 24-ter concernente i delitti di criminalità organizzata: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 d. lgs. n. 286/98); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d. P.R. n. 309/90).

Dal canto suo, la l. 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha inserito l'art. 25-bis.1, rubricato «Delitti contro l'industria e il commercio», nel quale figurano quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, le fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Inoltre, la medesima legge ha inserito nel corpo del d. lgs. n. 231/01 l'art. 25 novies, «delitti in materia di diritto d'autore», nel quale vengono ricomprese svariate violazioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633); la stessa legge ha viepiù emendato l'art. 25-bis d.lgs. n. 231/01, con l'inserimento della lett. f-bis, per cui tra i reati presupposto figurano anche la «contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni» (art. 473 c.p.) e «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» (art. 474 c.p.).

Ancora, la l. 3 agosto 2009, n. 116 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottato dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e di procedura penale » ha inserito, art. 25-decies (corretto a seguito dell'introduzione dei reati ambientali), «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria» (cfr., art. 377 bis c.p.) In data 7 Luglio 2011, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo del Decreto Legislativo che modifica il D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche alla commissione di reati ambientali. Il governo italiano ha così recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99 e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123 CEE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Nel D. Lgs. 231 è stato quindi inserito l'articolo Art. 25- undecies (Reati ambientali).

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 11 di 64

Le fattispecie di reato introdotte dal nuovo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate a rispondere sono:

- *distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti;*
- *tratta di specie in estinzione;*
- *scarico acque reflue;*
- *rifiuti;*
- *inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;*
- *emissioni in atmosfera*
- *sostanze lesive dell'ozono;*
- *inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti").*

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012- amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". In particolare, il provvedimento di cui all'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:


- *vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;*
- *vengano occupati minori in età non lavorativa;*
- *ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")*

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene principalmente sul codice penale attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione) e mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite). Introduce inoltre una rilevante novità nel codice civile con il reato di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Riguardo al D-Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- *ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319- quater c.p.)*
- *introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).*

Il Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", interviene su codice penale principalmente attraverso: - la modifica degli articoli 602-ter, 609-ter, 609-quinques, aumentandone le pene previste; - l'introduzione dell'articolo 609-duodecies (circostanze aggravanti); - l'introduzione dell'articolo 25bis nel DPR 313 del 14 novembre 2002 (certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore di lavoro): richiede l'acquisizione del documento per le figure che svolgono attività con contatti diretti e regolari con minori.

Riguardo al D.Lgs.231/2001, ha introdotto anche i seguenti cambiamenti:

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 12 di 64

- ha modificato l'art.25-quinques (Delitti contro la personalità individuale) introducendo il reato di "Adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.)

La legge 186 del 15 dicembre 2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", interviene su codice penale principalmente attraverso:

- in relazione alle omesse dichiarazioni ex art. 4, co. 1 d.l. n. 167/1990, realizzate fino al 30 settembre 2014, la possibilità, entro il 30 settembre 2015, di una "collaborazione volontaria" che si sostanzia in una 'autodenuncia' e nel versamento all'Erario di quanto dovuto;
- l'inasprimento delle pene pecuniarie per i delitti di riciclaggio e reimpiego (articolo 648-bis e 648-ter);
- l'introduzione dell'articolo 648-ter (autoriciclaggio): l'obiettivo è punire chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto anche i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) introducendo il reato di "Autoriciclaggio" (art. 648-ter1 c.p.).

La legge 68 del 22 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", interviene su codice penale principalmente attraverso l'introduzione del Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente, che inserisce una serie di nuovi articoli che trattano principalmente i temi di "Inquinamento ambientale", "Disastro ambientale", "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", "Impedimento al controllo" e le relative conseguenze.

Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:


- ha modificato l'art.25-undecies (Reati ambientali), con relative sanzioni, recependo gli articoli:
 - 452-bis "Inquinamento ambientale";
 - 452-quater "Disastro ambientale";
 - 452-quinques "Delitti colposi contro l'ambiente";
 - 452-sexies "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività";
 - 727-bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette";
 - 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

La legge 69 del 27 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", interviene attraverso la modifica di:

- la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione;
- concussione
- altri aspetti legati alla criminalità organizzata.

Inoltre interviene sul Codice Civile attraverso:

- la modifica dell'art. 2621 "False comunicazioni sociali"
- l'introduzione dell'art. 2621-bis "Fatti di lieve entità";

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 13 di 64

- *l'introduzione dell'art. 2621-ter "Non punibilità per particolare tenuità";*
- *la modifica dell'art. 2622 "False comunicazioni sociali delle società quotate".*

Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti: ha modificato l'art. 25, 25-ter (Reati societari), con relative sanzioni, recependo le modifiche gli articoli 2621 e 2622 e introducendo l'articolo 2621-bis del Codice Civile.

Il D. Lgs. n°7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'art. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privati, mentre negli l'art. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il D. Lgs 125/2016, entrato in vigore il 27 luglio dello stesso anno, ha modificato gli artt. 453 c.p. e 461 c.p.. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva. Entrambe le disposizioni citate sono richiamate dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) che viene quindi indirettamente modificato a sua volta.

La legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha sostituito l'art.603-bis del Codice Penale definendo in modo chiaro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato), attraverso la definizione dei reati relativi allo sfruttamento della manodopera in modo diretto o indiretto (tramite appalto a terzi di attività), definendo in modo chiaro i criteri di sfruttamento e rivedendo le pene applicate. Riguardo al D. Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:


- *ha modificato l'art.25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), aggiungendo questa nuova tipologia di reato, con le relative sanzioni applicabili.*

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236, in vigore dal 7 gennaio 2017, è stato inserito nel codice penale l'art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. E' stata inoltre estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle (già vigenti) relative al traffico di organi di persone defunte (artt 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91), la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art 416 comma 6 c.p., che in materia di 231/01 ha impattato nell'art.24-ter.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- *ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;*
- *ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);*
- *ha previsto le pene accessorie per ambedue le fattispecie;*
- *ha modificato le sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*

Nel novembre del 2017 con la L. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 14 di 64

a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017». Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25- terdecies rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'Ente o una sua unità organizzativa sia è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».


Il 29 dicembre 2017 entra in vigore la Legge 179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che introduce per la prima volta in maniera organica una disciplina sul whistleblowing ed inserisce regole restrittive sull'identità del segnalante, che non può mai essere rivelata. L'introduzione della L. 179/17 “ha modificato l'art. 6 del d.lgs.231/01 introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. In particolare il c. 2-bis prevede che i modelli di organizzazione debbano contenere:

- *uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- *il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante*
- *sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali") e l'articolo 1 della L. 625/1979 (richiamato nell'articolo 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico”). Inoltre, vengono modificati: l'articolo 601 del codice penale (Tratta di persone) introducendo pene per equipaggio, ufficiale

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 15 di 64

e comandante di navi utilizzate per la tratta delle persone, l'articolo 601-bis (traffico di organi prelevati da persona vivente) introducendo pene per chi svolge opera di mediazione nel traffico di organi.


Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice Penale: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604- bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"), 452- quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e dall'art. 270-bis.1. Le disposizioni modificate impattano negli artt. 24-ter e 25 quinquies del D.lgs. 231/01.

Il 03 maggio 2019 è stata approvata la legge 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25- quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

All'interno del cd. "Decreto fiscale 2020" (D.L. 26.10.2019, n. 124) è stata prevista l'introduzione dei reati tributari all'interno del perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quinquiesdecies). In particolare, in caso di commissione di reati tributari, tale responsabilità viene prevista per l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) ed estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

Nel 6 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF): tale decreto attuativo ha un notevole impatto sul diritto penale d'impresa, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reati tributari e di reati contro la pubblica amministrazione, e comporta importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare, si osserva innanzitutto che vengono introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- *il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986, andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.24 D.Lgs. 231/01;*
- *il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.25 D.Lgs. 231/01;*
- *il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000, l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01;*

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 16 di 64

- *a famiglia di reato relativa ai reati di contrabbando (di cui al D.P.R. n. 43/1973) ex art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01.*

Infine, il decreto sopracitato ha modificato l'art. 24 del D.lgs. 231/ ora denominato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e l'art. 25 del D.lgs. 231/01 oggi denominato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio".


Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha apportato modifiche ad alcune fattispecie di reato previste dal codice penale e già vigenti, introdotto una nuova fattispecie di reato e, infine, disposto l'inserimento delle stesse all'interno del catalogo dei reati presupposto 231.

In particolare, l'art. 3 del testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 "Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti". I reati inseriti in questa famiglia sono:

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);*
- *Frode informatica (art. 640-ter c.p.).*

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) c.p., in modo tale da ampliare il loro spettro applicativo (prevedendone la configurabilità anche nelle ipotesi in cui il reato presupposto sia di natura colposa o contravvenzionale), con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) c.p., con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 24-bis d.lgs. 231/2001). Per altra parte del provvedimento ha modificato i delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico" e 609-undecies c.p. "Adescamento di minori" incidendo dunque sulla responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01 degli enti, essendo fattispecie ricomprese nell'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01. La legge ha infine provveduto alla modifica dei reati di cui agli

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 17 di 64

artt. 182 “ambito di applicazione”, 184 “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e art. 185 “manipolazione del mercato” del TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998 n°58), con rilevanti effetti sulla responsabilità da reato ex D.lgs. 231/01, in quanto fattispecie comprese nel novero dei reati presupposto o incidenti sulle stesse all’art. 25-sexies del D.lgs. 231/01.

Nel febbraio 2022 il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili». Il provvedimento in esame ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p., già previsti come reati presupposto all’art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Inoltre, il testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l’introduzione dell’art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25-duodevices “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.


Reati previsti da questa famiglia dall’Art. 25-septiesdecies sono:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali (art. 518-duodevices c.p.);
- Contraffazione di opera d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Mentre i reati previsti dall’art. 25-duodevices sono:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Il Decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frodi che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale» (c.d. “Direttiva PIF”) ha introdotto il comma 3-bis dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per il reato di frode ai danni di un fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, l’applicazione delle disposizioni sulla confisca e sulla confisca per equivalente di cui agli artt. 240-bis e 322-ter c.p.. Inoltre, per altra parte della norma ha ampliato l’ambito applicativo dell’art. 322-bis, includendo il reato di Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) tra le fattispecie applicabili anche nei confronti di membri delle Corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 18 di 64

organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri. Infine, ha modificato il comma 1bis dell'art. 25-quinquiesdecies del d. lgs. n. 231/2001 specificando che i reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater d. lgs. n. 74/2000 comportano la responsabilità dell'ente quando sono commessi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri «connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea» da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000,00 euro.

Legge n. 93 del 14 luglio 2023 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” (G.U. n. 171 del 24.07.2023): Modifiche all' Art. 171-ter “Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. ” e all'Art. 174-ter “Legge sulla protezione del diritto d'autore ” entrambi della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato l'Art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore” del D.Lgs 231/01.

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (G.U. n.236 del 9 Ottobre 2023): Modifica testo Art.24 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.); Modifica rubrica e testo Art.25-octies.1 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.); Inserimento nell'Art.25-undecies D.Lgs231/01 dell'Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) e modifica Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

1.3 L'apparato sanzionatorio


Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Possono consistere in:
 1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva.

i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 19 di 64

comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione” (art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato nel D. Lgs. n. 231/01, “Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”.

L'articolo 12, D. Lgs. n. 231/01, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e segnatamente quando:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


ii) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 20 di 64

- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);

in ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- i) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ii) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- iii) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

iii) La Confisca

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna


La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

1.4 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 21 di 64

rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato; e precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'Ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.


Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio dell'Ente scisso, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) dell'Ente scisso sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli Enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;

- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.5 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- 1°) l'organo di amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2°) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3°) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'Ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'Ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 22 di 64

4°) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente da individuarsi nel Consiglio dei Delegati, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere tout court detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Con riferimento all'effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.


1.6 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dal Consorzio

Nell'elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio si sono utilizzate quale metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative di Aziende ed Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;


	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 23 di 64

- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, l'Ente tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 24 di 64

CAPITOLO 2. DESCRIZIONE STRUTTURA DEL CONSORZIO

2.1 Assetto organizzativo generale del Consorzio

Il Consorzio di Bonifica è un Ente pubblico economico che opera sul proprio comprensorio per favorirne la crescita e la competitività, grazie ad azioni di forte incidenza per la sicurezza territoriale ed ambientale e, di recente, anche alimentare.

Il comprensorio della Baraggia fu classificato con Decreto interministeriale 30 dicembre 1929 n. 2357, insieme ad altri 7 in Italia, quale territorio da assoggettare a trasformazione economica e sociale, di pubblico interesse.

Questo atto è stato di importanza fondamentale perché ha costituito il presupposto giuridico per l'ottenimento dei finanziamenti stanziati da numerose leggi succedutesi nel tempo. Ma affinché si potessero acquisire i risultati previsti occorreva un Ente che assumesse l'iniziativa di programmare, realizzare e gestire tutti gli interventi finalizzati allo scopo.

Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese nacque il 9 dicembre 1950, con Decreto n. 3862 a firma del presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

L'area geografica su cui opera è rappresentata da un quadrilatero irregolare di 40.938 ettari comprendente la parte settentrionale del territorio della Provincia di Vercelli e la meridionale della Provincia di Biella.

Il nome "Baraggia" di origine incerta, forse celtica, sta ad indicare un terreno dove non possono crescere che rovi, vegetazione da sottobosco ricca di spine, erica, brugo e querce. Rendere coltivabile e fertile questa tipologia di terreno ha richiesto un lungo percorso non ancora completamente portato a termine.


Con la costituzione del Consorzio si è dato avvio ad uno sforzo imponente che ha portato a colmare le profonde lacune del territorio, grazie alla realizzazione della viabilità minore, degli elettrodotti, degli spianamenti dei terreni, degli acquedotti, delle infrastrutture irrigue, valorizzando sia i terreni già coltivati della parte centro orientale del comprensorio, sia quelli di nuova irrigazione.

Grazie all'azione del Consorzio, la Baraggia ha superato la povertà originaria, uscendo dall'isolamento e dal fango; si crearono quindi quei presupposti per consentire la meccanizzazione nel lavoro della terra, per contrastare l'esodo della popolazione rurale e per convincere quei "pionieri" provenienti in particolar modo dal Veneto e dalla Calabria a costruirsi un futuro come "Gente di Baraggia".

Oggi il volto della "Baraggia" è radicalmente cambiato e la diversità la si può cogliere in tutte le zone arricchite dal patrimonio di infrastrutture pubbliche e private e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione che rappresentano l'effettivo indice del progresso del territorio consortile testimoniato dalle opere e dalle cifre degli investimenti.

Con l'attuazione della parte infrastrutturale, l'attività del Consorzio si è via via spostata alle funzioni gestionali delle opere realizzate, alla tutela e difesa del territorio.

La bonifica, come opera attraverso la quale si rende atta allo sviluppo socioeconomico una terra che non lo sia, e la storia della Baraggia stessa ci possono dare un'idea del percorso e dei risultati che possono essere raggiunti: dalla necessità di trasformazione fondiaria economica sociale considerata all'inizio, sino alla situazione attuale, che può vantare anche l'attribuzione, alla sua produzione risicola, della qualifica di Denominazione di Origine Protetta, unica per l'Italia, un riconoscimento che - al di là del valore economico che apporta - ha il significato simbolico dello sviluppo.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 25 di 64

2.2 Le attività

L'azione di bonifica (nel suo significato più ampio che non è quello di prosciugamento delle paludi) si concretizza soprattutto in azioni di difesa e conservazione del suolo (regimazione delle acque, difese spondali, pulizia dei corsi d'acqua) e nel potenziamento e razionale utilizzazione delle risorse idriche (canali, invasi, traverse di derivazione).

In questo contesto il ruolo dei Consorzi di Bonifica è rilevante in quanto essi costituiscono ormai l'unico presidio organizzato, operativo e costante sul territorio.

Cogliere i bisogni e le esigenze del territorio, saper leggere in anticipo le potenzialità del suo sviluppo, contribuire a scriverne la storia economica ed umana, disegnare con attenzione le linee del suo paesaggio: sono queste le caratterizzazioni ed i ruoli strategici che il Consorzio della Baraggia ha sviluppato nel tempo.

Irrigazione, difesa idraulica, riordino fondiario e irriguo rappresentano quindi le attività primarie svolte, in sintonia con quanto previsto dalla Legge n. 215/1933 e successive fino alla recente legge regionale del Piemonte 9 agosto 1999, n. 21.


Lo sviluppo tecnico, economico e sociale della Baraggia fu avviato concretamente sul finire degli anni '50. L'inizio delle attività è stato particolarmente efficace, superato il primo quinquennio di organizzazione e studi preliminari, per tutti i settori bisognosi di creazione di nuove opere e di ristrutturazione dell'esistente.

Immaginando un percorso a tappe quello che invece è il raggiungimento di un preciso obiettivo, l'attività si è così concretizzata:

- sistemazione dei terreni per adeguare le risaie allo sviluppo e alla meccanizzazione agricola;
- miglioramento della ricettività rurale con le annesse pertinenze dell'azienda agricola-fornitura di energia elettrica alle aziende per la complessità degli usi
- l'acqua per l'uso potabile a tutti i centri abitati - la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture viabili
- attività idraulica per la difesa delle acque (arginature e difese spondali)
- opere irrigue che costituiscono la parte più rilevante delle attività e che hanno riguardato:
 - la costruzione e ristrutturazione dei canali primari: Canale Fiat, Canale del Pallone, le Rogge Comunale e Marchionale di Gattinara, il Canale Pella;
 - il potenziamento delle risorse idriche prevalentemente per l'agricoltura, ma anche per uso potabile, attraverso gli invasi artificiali sui torrenti Ostola, Ingagna e Ravasanella
- l'attuazione di accordi di programma con i Comuni del comprensorio per la realizzazione del Centro Fiere di Caresanablot e per il recupero parziale del Castello di Buronzo, cuore della Baraggia
- la collaborazione con il Consorzio di Tutela per l'ottenimento della DOP per il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Gli invasi sui torrenti Ingagna, Ostola e Ravasanella rappresentano le opere strategiche e principali per l'approvvigionamento e controllo delle risorse idriche e nel loro utilizzo programmato non solo a beneficio delle attuali generazioni ma anche di quelle future.

Con 18 milioni di metri cubi di capacità di accumulo, gli invasi consentono in anni di piovosità media di soddisfare – seppure ancora parzialmente – usi irrigui, potabili, idroelettrici in regime sussidiario, deflusso minimo vitale dei torrenti e nei canali contribuendo alla laminazione delle piene per la salvaguardia della pubblica incolumità. Tali opere costituiscono un patrimonio insostituibile ed irrinunciabile del comprensorio di bonifica.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 26 di 64


Il nuovo invaso programmato sul Sessera potrebbe colmare il gap che ancora rimane, oggi soprattutto per i fini irrigui ma con un occhio a quelli potabili, con riserve sotterranee sempre più difficili da tutelare per quantità e qualità, ed idroelettrici.

2.3 Estensione del territorio del Consorzio

In base all'art. 3 dello Statuto il comprensorio di bonifica su cui opera il Consorzio ha una superficie totale di Ha. 43.938, che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

a) Provincia di Vercelli - Comune di: Albano Verellese ha. 1213 - Arborio ha. 1967 - Balocco ha. 2344 - Buronzo ha. 2372 - Carisio ha. 2693 - Casanova Elvo ha. 799 - Formigliana ha. 863 - Gattinara ha. 2425 - Ghislarengo ha. 1046 - Greggio ha. 947 - Lenta ha. 1829 - Lozzolo ha. 47 - Oldenico ha. 139 - Rovasenda ha. 2853 - Roasio ha. 1549 - San Giacomo Verellese ha. 924 - Santhià ha. 884 - Villarboit ha. 2428.


b) Provincia di Biella - Comune di: Benna ha. 920 - Borriana ha. 120 - Brusnengo ha. 582 - Candelo ha. 869 - Castelletto Cervo ha. 1446 - Cavaglià ha. 373 - Cerrione ha. 1196 - Cossato ha. 1119 - Dorzano ha. 72 - Giffenga ha. 200 - Lessona ha. 204 - Massazza ha. 1182 - Masserano ha. 1364 - Mottalciata ha. 1765 - Salussola ha. 3194 - Sandigliano ha. 515 - Verrone ha. 726 - Villanova Biellese ha. 769.



*La planimetria riportata costituisce l'intera estensione territoriale del **Comprensorio irriguo Biellese e Verellese**.*

Nell'ambito dei compiti di riferimento e riordino previsti dagli articoli 45 e 51 della Legge n. 21/99 attribuiti dalla Giunta della Regione Piemonte al Consorzio, con Deliberazione n. 90 – 1306 del 4/11/2005 è stato disposto il frazionamento del territorio delimitato dai fiumi Dora Baltea, Sesia e Po denominando quello settentrionale di 117.663 ettari, “*comprensorio irriguo della Baraggia Biellese e Verellese*”.

Nell'ambito di questo vasto territorio sono comprese le opere irrigue che fanno capo agli invasi ed alle derivazioni da torrenti nonché i programmi di potenziamento delle risorse idriche attraverso nuovi invasi artificiali con gli interventi di ristrutturazione e riordino del patrimonio idrico esistente.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 27 di 64

2.4 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili, come descritto dallo Statuto del Consorzio

Sono Organi Istituzionali del Consorzio:

- a) il Consiglio dei Delegati;
- b) la Deputazione Amministrativa;
- c) il Presidente.

È Organo Istituzionale di Controllo:

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Sono Organi Amministrativi:

- a) i Comitati delle Zone Irrigue, detti anche Distretti.

Funzioni del Consiglio dei Delegati

Sono di competenza del Consiglio dei Delegati le materia indicate all'art. 10 dello Statuto:

ART. 10 - Funzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio in via ordinaria:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente e gli altri componenti la Deputazione;
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti, tra cui il presidente, e fissarne gli emolumenti;
- c) deliberare sulla convocazione dei consorziati per il rinnovo delle cariche;
- d) deliberare sui regolamenti e sulle norme per il funzionamento dei servizi;
- e) deliberare sui programmi delle acquisizioni del Consorzio;
- f) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- g) approvare il conto di previsione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso di esercizio;
- h) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- i) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dei consorziati per il rinnovo delle cariche;
- j) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- k) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.


2. Spetta al Consiglio in via straordinaria:

- a) deliberare sul piano generale di bonifica;
- b) esprimere i pareri previsti dall'art. 62 del R.D. 13.2.1933, n. 215, nonché formulare le relative proposte;
- c) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- d) deliberare l'assunzione dei mutui e fideiussioni a carico del Consorzio;
- e) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni nei limiti di cui al presente statuto.

3. Non possono essere nominati Presidente e membri della Deputazione i delegati designati in rappresentanza dei Comuni di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. n. 21/99.

Funzioni della Deputazione Amministrativa

Sono competenza della Deputazione Amministrativa le materie indicate all'artt. 12 e 13 dello Statuto.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 28 di 64

ART. 12 - Costituzione

1. La Deputazione è composta dal Presidente del Consorzio e da quattro altri membri nominati dal Consiglio dei Delegati.
2. La Deputazione Amministrativa è inoltre integrata, con funzione consultiva e senza diritto di voto, dai Presidenti dei Comitati dei Distretti, su esplicita richiesta della Deputazione medesima, quando sono compresi all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse irriguo limitato ai territori rappresentati, in conformità al successivo art. 32.

ART. 13 - Funzioni

1. Spetta alla Deputazione:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- c) nominare o revocare il Direttore Generale ed i Dirigenti, stabilirne la durata, gli obiettivi e i compensi, ed assumere eventuali azioni disciplinari nei loro confronti;
- d) autorizzare l'assunzione ed il licenziamento del personale, in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi nazionali vigenti;
- e) predisporre il conto di previsione, il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
- f) approvare i ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo, approvati dal Consiglio dei Delegati;
- g) deliberare sui finanziamenti provvisori;
- h) promuovere tutte le attività ed i compiti derivanti dall'eventuale appartenenza a Consorzi di 2° o 3° grado;
- i) autorizzare l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi nei limiti e con le modalità individuate dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Delegati;
- j) approvare i progetti definitivi dei lavori e le perizie di variante, se non di competenza del RUP;
- k) deliberare sulle concessioni relative alle opere consortili, se non di competenza dei Comitati di cui all'art. 32;
- l) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- m) approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- n) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali;
- o) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali salvo che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati.

Funzioni del Presidente


Sono competenza del Presidente del Consorzio le materie indicate all'art. 16 dello Statuto.

ART. 16 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
- b) vigila sull'amministrazione consortile, e sull'osservanza delle norme di legge e statuto;
- c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi riferendone alla Deputazione Amministrativa appena possibile; delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione - con esclusione degli atti di competenza del Consiglio dei Delegati - sulle materie di competenza della Deputazione stessa, fatta salva la ratifica del provvedimento da parte dell'organo competente;
- d) sottoscrive tutti i contratti e gli atti che impegnano legalmente il Consorzio, ivi incluse le licenze e le concessioni a terzi;
- e) proclama i risultati delle votazioni dell'assemblea per il rinnovo delle cariche e i nominativi degli eletti.

2. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento da un suo delegato designato all'interno della Deputazione Amministrativa.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 29 di 64

Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Sono competenza del Collegio dei Revisori dei Conti le materie indicate all'art. 31 dello Statuto.

ART. 31 - Numero e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra persone estranee al Consorzio di cui un effettivo ed un supplente nominato dalla Regione Piemonte.
2. I revisori dovranno essere nominati fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Consiglio dei Delegati.
4. Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 8 del presente statuto. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. I componenti del collegio durano in carica quanto il Consiglio dei Delegati.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina il conto di previsione e quello consuntivo, predisponendo le relative relazioni;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli Organi Consortili con cadenza trimestrale;
 - c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;
 - d) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).
7. Il Revisore che, senza documentato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
9. I revisori supplenti - con precedenza al più anziano d'età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
10. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
11. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
12. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
13. A tutti i membri effettivi del Collegio (ivi incluso quello di nomina regionale) viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente articolo e dalla legge e di tutti gli oneri sostenuti per l'espletamento del mandato. Il compenso è fisso per l'intero mandato.

Funzioni dei Comitati dei Distretti Irrigui


Sono competenza dei Distretti irrigui le materie indicate all'art. 32 dello Statuto

Art. 32 - Competenze ed adempimenti

1. Ogni area irrigua omogenea del comprensorio consortile, sia per condizioni oggettive che per ragioni storico - culturali, costituisce un'entità gestionale autonoma (Distretto Irriguo), nelle materie che le sono delegate dal presente articolo.
2. In particolare, all'interno di ciascun Distretto Irriguo, l'esercizio e la manutenzione delle opere farà carico agli utenti che opereranno per mezzo di Comitati composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri da loro eletti tramite un'assemblea degli utenti, convocata dalla Deputazione Amministrativa entro 30 giorni dal suo insediamento: l'assemblea degli utenti voterà con le modalità di cui al comma XIV del presente articolo secondo le modalità previste dall'apposito



- regolamento approvato dal Consiglio dei Delegati. In particolare, per le aree irrigue di superficie complessiva uguale o inferiore a 700 ha, il Comitato sarà composto da n. 3 membri, per superfici superiori, da 5 membri.*
- 3. Il riparto delle spese di gestione farà carico agli utenti in base alla superficie irrigata ed al tipo di coltura secondo parametri che saranno definiti dai regolamenti di cui ai commi VIII e XVI, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della L.R. n. 21/1999.*
 - 4. Le spese specifiche di ogni Distretto saranno a carico dei soli utenti dello stesso; quelle d'interesse di più Distretti saranno ripartite secondo parametri definiti dalla Deputazione Amministrativa, sentiti i Comitati interessati.*
 - 5. Sono considerati utenti coloro che conducono fondi iscritti nel catasto irriguo consortile.*
 - 6. Ogni Comitato - che rimarrà in carica quanto il Consiglio dei Delegati - nominerà, nel proprio seno, il Presidente che parteciperà alla Deputazione Amministrativa, senza diritto di voto, nei casi previsti dal precedente art. 12.*
 - 7. Spetta altresì al Presidente del Distretto convocare e presiedere il Comitato di cui al comma 2 del presente articolo, nonché rappresentare al Presidente le istanze e le necessità dell'area irrigua di pertinenza, per le quali necessitino provvedimenti di qualsiasi natura degli organi istituzionali amministrativi.*
 - 8. Il Comitato di cui al comma 2 del presente articolo assumerà autonomamente tutte le deliberazioni di cui al successivo comma X con le modalità previste dal regolamento di cui al comma XVI, eventualmente adottando, se del caso, un proprio regolamento (coerente con il primo ed approvato dagli utenti del Distretto convocati in assemblea), che ne potrà ulteriormente disciplinare l'attività.*
 - 9. L'attività di segreteria e di verbalizzazione delle sedute del Comitato dei Distretti è svolta da personale della struttura operativa.*
 - 10. Il Comitato – che è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti - ha il compito:
 - a) di stabilire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua di competenza del Distretto;*
 - b) di definire gli indirizzi per la distribuzione dell'acqua, assicurandosi che la stessa avvenga secondo i principi indicati nel regolamento generale di cui al comma XVI, soprattutto in occasione di scarsità di risorse;*
 - c) di informare il Presidente di tutte le situazioni che possano arrecare pregiudizio alle opere consortili per i necessari provvedimenti di tutela;*
 - d) di provvedere a quant'altro gli venga affidato dal regolamento generale di cui al comma XVI.**
 - 11. Di norma l'attività attinente le derivazioni dai torrenti ed il mantenimento delle opere principali di approvvigionamento idrico, come individuate dal Consiglio dei Delegati, sarà svolta unitariamente e nell'interesse collettivo.*
 - 12. Gli utenti voteranno nelle assemblee esprimendo tanti voti quanti sono gli ettari a catasto che risultano da loro condotti, arrotondati all'intero più vicino. Agli utenti, la cui superficie irrigata è superiore alla media delle superfici aziendali dell'intero Distretto, viene attribuito un numero di voti pari al numero di ettari corrispondenti alla media stessa, approssimato all'intero più vicino.*
 - 13. Gli utenti vengono sempre convocati dalla Deputazione Amministrativa a mezzo di avvisi affissi negli albi pretori dei comuni facenti parte, anche parzialmente, del Distretto (fatte salve le ulteriori forme di pubblicità) – è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle quote rappresentate.*
 - 14. Nell'assemblea convocata per la nomina del Comitato, ogni utente potrà esprimere un numero di preferenze pari a quello indicato nel regolamento elettorale approvato dal Consiglio dei Delegati.*
 - 15. La Deputazione Amministrativa sovrintenderà e controllerà lo svolgimento delle funzioni dei Comitati. A tal fine potrà anche adottare, quando necessario, i provvedimenti sostitutivi occorrenti a garantire il regolare esercizio dell'attività irrigua nell'interesse della generalità degli utenti, proponendo al Consiglio dei Delegati, nei casi di particolare gravità, la nomina di un commissario a cui affidare le funzioni previste dal presente articolo. Il commissario, la cui nomina è approvata ad insindacabile giudizio del Consiglio dei Delegati, comporta l'immediata decadenza del Comitato stesso; il Commissario rimarrà in carica sino all'indizione di nuove elezioni nel Distretto.*

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 31 di 64

16. La gestione delle aree irrigue del Consorzio dovrà uniformarsi al regolamento generale dell'irrigazione che, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, sentiti i Comitati dei Distretti, sarà approvato dal Consiglio dei Delegati.

Le modifiche a tale regolamento, approvate con le stesse modalità, sono cogenti ed i singoli Comitati sono tenuti, qualora risultasse necessario, ad adeguare alle medesime i regolamenti interni di cui al precedente comma VIII. Il Regolamento salvaguarda i diritti degli utenti delle Rogge di Balocco, Buronzo e Villarboit e di Collobiano sanciti dagli atti di trasferimento al Consorzio dei titoli di derivazione.

2.5 Le Aree di operatività aziendale del Consorzio, Organizzazione, Gestione e Funzionamento del Consorzio

La struttura operativa del Consorzio e la sua gestione sono affidate al Direttore Generale del Consorzio.

Funzioni del Direttore Generale

Art. 35 - Disposizioni generali

1. Il Direttore Generale provvede alla gestione esecutiva del Consorzio e dirige gli uffici ed i servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dagli eventuali regolamenti, con autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dagli Organi competenti.

2. Il Direttore Generale presenzia senza diritto di voto a tutte le riunioni degli Organi consortili ed ha facoltà di richiedere che il proprio parere venga messo a verbale.

Art. 36 - Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale e dei Dirigenti

1. In particolare spetta al Direttore Generale:

- a) eseguire le deliberazioni degli Organi Consorziali;
- b) seguire, a tal fine, in nome e per conto del Consorzio i rapporti con Autorità pubbliche locali, regionali, nazionali e
- c) firmare tutta la corrispondenza in uscita, eccetto gli atti riservati al Presidente nell'espletamento delle sue funzioni di legale Rappresentante;
- d) sottoporre al Presidente tutti gli atti ed i documenti che richiedano il successivo esame da parte degli Organi competenti;
- e) eseguire i pagamenti autorizzati dagli Organi del Consorzio, firmando i documenti necessari unitamente al responsabile dell'ufficio ragioneria, se nominato, oppure al ragioniere di livello più elevato e con maggiore anzianità;
- f) presiedere le gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi, autorizzati dalla Deputazione Amministrativa;
- g) può assumere le funzioni di RUP nelle procedure attinenti l'affidamento di lavori, forniture e servizi, approvandone i progetti esecutivi e le perizie di variante, quando previsto dalla legge;
- h) provvedere direttamente, adottando i necessari criteri di trasparenza, efficienza ed economicità, all'affidamento di lavori, forniture e servizi, quando lo stesso risulta nei limiti dei propri poteri di spesa.


2. Il Direttore Generale è il capo gerarchico del personale verso il quale provvede, tra l'altro, alla formulazione delle eventuali contestazioni di addebito con l'eccezione del licenziamento.

3. I dirigenti nominati dalla Deputazione Amministrativa coadiuvano il Direttore Generale nelle funzioni loro attribuite secondo l'organigramma vigente.

La struttura operativa del Consorzio è ripartita in:

- n. 4 Aree operative, coordinate dal Direttore Generale;
- n. 13 Settori operativi.

Le Aree operative sono le seguenti:

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 32 di 64

1. Area Amministrativa;
2. Area Irrigua, per la Gestione e Manutenzione;
3. Area Agraria, per la gestione dei rapporti con i Consorziati, Catasti e Espropri
4. Area Tecnica, Progetti e Direzione lavori, Sistemi informativi, Energia, Immobili Invasi e Attrezzature.

Il Coordinamento di ciascuna Area è in capo ad un Responsabile.

Area Amministrativa:

1. Servizi di ragioneria, paghe e stipendi
2. Ragioneria e Personale

Area Irrigua:

3. Ingagna
4. Ostola e Ravasanella
5. Collobiano
6. Balocco, Buronzo e Villarboit
7. Centro Sesia
8. Moncrivello e Maglione

Area Tecnica:

9. Progettazione e Direzione Lavori
10. Energia
11. Immobili, Invasi, Attrezzature


Area Agraria

12. Catasto, Ruoli e Rapporti con i Consorziati
13. Espropri

La responsabilità di ogni settore è affidata ad un Capo Settore che riferisce al Direttore Generale.

In staff alla Direzione generale sono collocate la Segreteria, gli Affari Generali e il Responsabile di Prevenzione e Protezione Rischi sul lavoro.

Gli organigrammi sono riportati in allegato. L'organigramma nominativo aggiornato è sempre disponibile in ultima versione nell'area "Amministrazione trasparente" del sito aziendale.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 33 di 64

CAPITOLO 3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

L'identificazione dei Processi Rilevanti e dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Rilevanti e di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività del Consorzio allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

3.2 Analisi dei rischi


Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd "as is analysis").

In tale fase, quindi, sono state rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotato l'Ente per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. "gap analysis"); quest'ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la best practice.

L'Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere (Allegato 9).

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell'Ente, il quale si è attivato in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 34 di 64

3.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale”, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole “Parti Speciali” ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell’Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell’analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le “Parti Speciali I e II “sono relative ai Processi a rischio rilevante e sono le seguenti:

- la “Parte Speciale I”, denominata “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori” si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale II”, denominata “Reati Ambientali” si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

i) La funzione del Modello


L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire al Consorzio di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell’azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire all’azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e Partners che operino per conto o nell’interesse di Consorzio nell’ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l’Ente.

ii) Il Modello nel contesto dell’Ente

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le policy e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- a. il Codice Etico (Allegato n. 4);
- b. il Codice Disciplinare (Allegato n. 5);
- c. la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa (Allegato n. 1);
- d. le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i processi sensibili delle specifiche aree di rischio reato (Allegato 6);

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 35 di 64

- e. in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario di Consorzio sono definite nello Statuto del Consorzio.

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso

Il Consorzio ha proceduto all'adozione del presente Modello con specifica delibera della Deputazione Amministrativa.

Nella stessa delibera ha anche individuato e nominato i membri dell'Organismo di Vigilanza. Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio dei Delegati del Consorzio. L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

La Deputazione Amministrativa delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno del Consorzio.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente, ha il potere di aggiornare il Modello, da sottoporre alla ratifica della Deputazione Amministrativa.


Il Consiglio dei Delegati, annualmente, approva le modifiche eventualmente apportate dal Presidente e ratificate dalla Deputazione Amministrativa. In pendenza dell'approvazione del Consiglio dei delegati le modifiche apportate dalla Deputazione Amministrativa devono considerarsi pienamente valide.

3.4 I Processi a rischio rilevante

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività del Consorzio, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

- i reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- i reati ambientali;
- i reati connessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i reati Societari;
- i reati Tributari.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 36 di 64

3.5 I Processi Sensibili


Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- 1) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- 3) Concussione (art. 317 c.p.);
costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- 4) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 37 di 64

- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. - art. 321 c.p.);
costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- 6) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.
- 7) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- 8) Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1); *costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*
- 9) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.);
costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.
- 10) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)

Nell'ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria di reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto, si considerano rilevanti per il Consorzio unicamente le fattispecie di reato di seguito indicate:

- 11) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – art. 2621-bis c.c.);
costituite dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente



espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- 12) Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- 13) Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- 14) Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- 15) Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro

- 16) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies del decreto)

- 17) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- 18) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi

- 19) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
Chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- 20) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)



Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

21) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

22) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.


23) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

24) Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell'azienda.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 40 di 64

CAPITOLO 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo le Linee Guida i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”;
- la previsione di un'informativa continua dall'Organismo di Vigilanza al massimo vertice amministrativo (Presidente, Consiglio dei Delegati nel suo complesso);
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all'attività di controllo dello stesso e, nel complesso, “privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

E' pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale del Consorzio, ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell'apposito allegato (Allegato 3A: i componenti dell'OdV).


Ciascun membro dell'ODV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica al quale ciascun dipendente e/o consorziato del Consorzio potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l'applicazione del Modello stesso.

4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Consorzio ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell'attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell'Organismo di Vigilanza (Allegato 3).

4.3 Segnalazione di sospetti (Whistleblowing)

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs n. 24/2023 di “Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 41 di 64

Il Decreto si propone di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante tenendo conto delle previsioni legislative vigenti (es. art 54 bis del D. Lgs. 165/2001 e art. 6, comma 2 bis e ss. Del D. Lgs. 231/2001, art. 3 L. 179/2017) e di quelle da adottare per conformarsi alla Direttiva.

Le disposizioni di cui al Decreto hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023, e solo per le segnalazioni/denunce effettuate a partire da quella data.


Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo pubblico o privato. Si intendono "violazioni" ai fini del Decreto una serie di condotte ovvero:

- *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrino nei numeri 3, 4 e 5 (art. 2 comma 1 del Dlgs 24/2023);*
- *condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli 231 che non rientrino nei numeri 3, 4 e 5 (art. 2 comma 1 del Dlgs 24/2023);*
- *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi indicati nell'Allegato al D.Lgs e relativi a determinati settori (es. appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti, tutela della vita privata e protezione dei dati personali ecc.);*
- *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'UE);*
- *atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;*
- *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'unione nei settori indicati nei numeri 3, 4 e 5. (art. 2 comma 1 del Dlgs 24/2023).*

La nuova normativa dispone le misure di protezione e di tutela del segnalante ed i canali di comunicazione.

L'art. 6 del D.lgs 231/2001, dispone quanto segue:

- *i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono prevedere l'attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite a tutela dell'integrità dell'ente e in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, oltre istituire almeno un canale alternativo che garantisca la riservatezza con modalità informatiche;*
- *le segnalazioni di condotte illecite devono essere circostanziate ovvero fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;*
- *i sistemi disciplinari dei Modelli organizzativi devono prevedere sanzioni nei confronti di coloro che riportino informazioni false rese con dolo o colpa, nonché sanzioni verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante;*
- *gli stessi Modelli devono prevedere il divieto di qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria nei confronti dei whistleblower nell'ambito del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.*

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 42 di 64

Coerentemente con il D.Lgs 231/2001 e il D.Lgs 24/2023 l'organizzazione ha provveduto ad adottare le procedure ritenute più adeguate per l'esercizio delle predette segnalazioni in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice dell'organizzazione ad essere promotore della cultura della trasparenza, anche mediante eventi di formazione differenziata per il personale dipendente e per i dirigenti, nell'ottica di diffondere l'importanza delle segnalazioni.

Tali condotte possono riguardare tra l'altro di eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e/o violazioni del Modello, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di mala gestio di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tale riguardo, si precisa, che si identificano quali potenziali segnalanti: (i) Il personale dell'organizzazione, categoria in cui vanno ricompresi tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, gli stagisti; (ii) gli amministratori e i membri degli organi sociali; (iii) terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione, quali intermediari ed agenti, terzi fornitori di prodotti o servizi.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle rispettive disposizioni organizzative interne adottate dalla società in materia di Whistleblowing, verso le figure appositamente designate.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di trasmissione:


- *segnalazione interna attraverso la piattaforma (ove si trovano tutti i riferimenti riguardo alla disciplina, gli approfondimenti e sono adottate le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e un livello di sicurezza adeguato alla probabilità e alla gravità dei rischi individuati):*
<https://consorziobaraggia.segnalazioni.net>.
Tutte le segnalazioni sono gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); nel caso la segnalazione non fosse di competenza del RPCT la segnalazione è inoltrata al responsabile (es. Organismo di Vigilanza in caso di violazione del Modello ex D.lgs. 231/01). In questo caso il segnalante è avvisato con apposita comunicazione;
- *segnalazione esterna all'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) al verificarsi di una delle condizioni indicate:*
 - o *se il whistleblower ha già fatto una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;*
 - o *se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato effettivo seguito;*
 - o *se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*
- *divulgazioni pubbliche:*
 - o *se il whistleblower ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;*

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 43 di 64

- *se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.*

L'organizzazione garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità.

È fatto inoltre divieto di compiere, essere complice o favorire atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal proposito, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre a quanto disposto nel Sistema Disciplinare, sono previste ulteriori sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 44 di 64

CAPITOLO 5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Consorzio

5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato 5) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all'organo amministrativo di vertice e al Direttore Generale secondo la contrattazione collettiva.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, il Consorzio ha portato a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

5.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio dei Delegati, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio dei Delegati affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

5.3 Misure nei confronti del Revisore

In caso di violazione del presente Modello da parte del Revisore, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio dei Delegati affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 45 di 64

CAPITOLO 6. LA FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DEL CONSORZIO

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di Consorzio in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dal Consorzio.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001.


Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo del lavoro.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività del Consorzio - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di privacy, solo dai soggetti direttamente interessati.

6.1 Le aree di rischio dell'attività del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 46 di 64

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio dei Delegati le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della "mappa dei processi di possibile rischio" (Allegato 9)".

6.2 La procedura di adozione del Modello

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio dei Delegati le modifiche approvate; il Consiglio dei Delegati provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni. Nel "periodo transitorio", intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

In deroga a quanto sopra esposto, il Presidente, giusta delega, può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio dei Delegati e all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio dei Delegati eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio dei Delegati, in tal caso, deve convocare il Consiglio dei Delegati, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

Per portatori di interesse dell'Ente devono intendersi:

- i Consorziati;
- i membri del Consiglio dei Delegati individualmente considerati e l'Organo Amministrativo collegialmente considerato;
- il Presidente
- la Deputazione Amministrativa;
- il Revisore dei Conti;
- i Dipendenti del Consorzio;
- i Rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell'Ente;
- i Consulenti, i Tecnici esterni e i Partners.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 47 di 64

Il Consorzio opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.


Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine l'Ente si impegna a pubblicare sul sito www.consorziobaraggia.it il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all'invio periodico di e-mail di aggiornamento, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai dipendenti e preposti dell'Ente.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell'Ente atte a prevenire il compimento dei reati infra analizzati.

Il Consorzio provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico iter di divulgazione.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con l'Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con il Consorzio.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 48 di 64

PARTE SPECIALE


Premessa: funzione e struttura della Parte Speciale

Parte Speciale I – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori

1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
3. Documenti recepiti dal Modello
4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
 - 5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti
 - 5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie
 - 5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza
 - 5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza
 - 5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate
6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Parte Speciale II – I reati Ambientali

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati ambientali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati ambientali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 49 di 64

Premessa. Funzione e struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si riferisce ai comportamenti che dovranno essere tenuti da parte dei Dipendenti e degli Organi Consortili nonché dei suoi Collaboratori Esterni e Partner, per prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine:

- sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, sono state individuate le singole aree di rischio rilevanti per il Consorzio: area reati in materia di violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro / area reati ambientali;
- per ciascuna area di rischio sono stati individuati:
 - ✓ i reati che potrebbero in ipotesi verificarsi;
 - ✓ le attività sensibili che potrebbero portare alla commissione dei predetti reati;
 - ✓ i principi di comportamento relativi allo svolgimento di tali attività sensibili che i Dipendenti, gli Organi Consortili, i Consulenti, i Consorziati e i Partners del Consorzio sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
 - ✓ le procedure (la singola procedura è la specificazione di una modalità di svolgimento di un processo, ossia la spiegazione contenuta in un documento ufficiale dell'Ente che precisa l'articolazione dei processi aziendali di cui si compone l'organizzazione) che i Dipendenti, gli Organi Consortili, i Consulenti, i Consorziati e i Partners di Consorzio sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

La Deputazione Amministrativa nel definire tale documento, ad ulteriore conferma della volontà del Consorzio di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

In via generale, a tutto il personale del Consorzio:

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni del Consorzio richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;
- è fatto divieto di:
 - ✓ porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - ✓ violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni del Consorzio richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale del Modello e contenuto nell'Allegato V facente parte integrante del Modello stesso, restando salvo il risarcimento di tutti i danni eventualmente cagionati al Consorzio.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Consortili, ai Collaboratori Esterni e ai Partner.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 50 di 64

PARTE SPECIALE I. I DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

I.1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo dell'Ente da amministratori, direttore generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo.

Tale reato si configura, ad esempio, qualora un dipendente del Consorzio, per negligenza, causa un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente del Consorzio, non rispettando le norme interne sulla sicurezza, utilizzando un muletto investe un suo collega provocandogli un infortunio.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 51 di 64

- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

I.2. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le Attività a rischio che il Consorzio ha individuato al proprio interno sono:

- in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti o connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- in particolare: tutte le attività indicate all'interno dei documenti facenti parte del Sistema di Gestione Sicurezza.

Si ritiene pertanto che le Aree a rischio da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta dal Consorzio, siano le seguenti:

- designazione datore di lavoro ai fini prevenzionistici;
- formalizzazione delega di funzioni di materia di sicurezza sul lavoro;
- designazione RSPP, medico competente e RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- nomina dirigenti e preposti alla sicurezza;
- valutazione rischi ed elaborazione del relativo documento;
- individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche;
- informazione e formazione dai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche;
- gestione budget di spesa in materia di sicurezza;
- programmazione di misure di miglioramento del servizio protezione e prevenzione;
- gestione delle procedure specifiche connesse al Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro, e segnatamente processi di:
 - Controllo operativo,
 - Gestione della formazione,
 - Gestione delle emergenze;
- gestione del personale nelle sedi e nei cantieri;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici;
- gestione dei rapporti con i soggetti incaricati di redigere il documento di valutazione del rischio delle imprese esterne.

Le risorse del Consorzio direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi a rischio sono:

- Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP);

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 52 di 64

- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Dirigenti per la sicurezza eventualmente nominati e preposti;
- Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (RSGS).

I.3. Documenti recepiti dal Modello

Il Consorzio in piena conformità con quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 30, ha adottato un Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL) elaborato in conformità a quanto previsto dallo standard BS OHSAS 18001:2007.

Tale Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica della salute e sicurezza sul lavoro.

L'Ente ha implementato tale Sistema la cui osservanza permette di lavorare in modo organizzato, senza possibilità di equivoci, valide per ogni settore e per ogni possibile problema che possa nascere all'interno delle fasi del ciclo produttivo del Consorzio.

Per quanto riguarda il quadro organizzativo e le responsabilità definite si fa riferimento al documento di Delega (allegato 11.)

I.4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Consortili (e dei suoi Consorziati, Dipendenti, Consulenti, Consorziati e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi – secondo le responsabilità definite nel SGSL - alle seguenti regole di condotta:

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che Consorzio intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;



- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- effettuare verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- rispettare – il SGSL del Consorzio;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per la richiesta di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare:
 1. la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;
 2. la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;
 3. la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte del Consorzio il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- verificare costantemente il rapporto tra i preposti ed i loro sottoposti;
- richiedere ai Partners e ai fornitori del Consorzio il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
- selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse Partners o fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Inoltre:

- è dovere di ogni dipendente del Consorzio osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione dell'Ente e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.);



- è obbligo del lavoratore, qualora le mansioni lo richiedano di cambiarsi all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro; a tal fine i lavoratori sono tenuti a cambiarsi e ad indossare gli indumenti di lavoro forniti dal Consorzio;
- prima dell'inizio delle attività lavorative, il lavoratore dovrà già aver indossato gli indumenti di lavoro ed essere pronto per l'inizio dei lavori;
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno dei locali delle sedi e dei cantieri e durante l'esecuzione di lavorazioni che prevedono l'utilizzo di fiamme libere, apparecchiature in pressione, utilizzo di gas e di materiale infiammabile o all'interno di ambienti confinati;
- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dall'Ente, rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche nei locali di lavoro e durante l'orario di lavoro anche per i lavori svolti all'esterno dell'azienda, ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa anche per i lavori svolti all'esterno dell'azienda, in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci o psicofarmaci;
- è proibito far entrare personale esterno presso i luoghi di lavoro salvo per quelli aperti al pubblico;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;
- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione della direzione del Consorzio- direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei seguenti documenti adottati/adottandi dal Consorzio che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Manuale SGSL;
- Procedure operative del SGSL.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i Partners, i fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse del Consorzio, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale



relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);

- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

I.5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori

I.5.1. Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, il Consorzio ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all'interno dell'ente.

Il Consorzio ha pertanto adottato un organigramma completo dell'individuazione di tutte le funzioni preposte alla Gestione delle Sicurezza che si riporta in allegato 1 al presente Modello.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

I responsabili delle attività inerenti la sicurezza sul lavoro per il Consorzio sono i seguenti:

- Datore di Lavoro per la sicurezza: svolge funzioni di coordinamento e di direzione, occupandosi della gestione strategica dell'azienda, supportata dalle diverse funzioni interne; ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/08 effettua la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Responsabile del Sistema Gestione Sicurezza (ad oggi coincidente con il RSPP): collabora con la Direzione e con il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione alla definizione degli obiettivi e alla strutturazione della politica dell'azienda; redige le procedure e le istruzioni del SGSL; valuta le relative non conformità; assicura e verifica che il sistema sia applicato e mantenuto attivo; definisce gli obiettivi di riferimento; partecipa al riesame dei documenti facenti parte SGSL; identifica la necessità di formazione per il personale relativamente a quanto previsto



- dai documenti facenti parte del SGSL; sensibilizza e forma i dipendenti sulle procedure previste dai documenti facenti parte del SGSL; seleziona, esamina ed interpreta le prescrizioni legislative di carattere sicurezza sul lavoro; esegue la verifica annuale di conformità ; identifica le situazioni di emergenza di sicurezza sul lavoro; verifica il rispetto dei controlli operativi pianificati;
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08;
 - Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/08;
 - RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): persona scelta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
 - addetti squadra emergenze incendi e primo soccorso: figure opportunamente formate secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e DM 10.3.98, preposte alla gestione delle emergenze di Primo soccorso e Gestione emergenze incendi nel rispetto del Piano di Emergenza presente nell'Ente;
 - Dirigente per la sicurezza: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
 - Preposti: soggetti che sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedono l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astengono, salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un rischio grave ed immediato; segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo.

L'Organismo di Vigilanza sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dall'Organo amministrativo di vertice congiuntamente con le strutture operative coinvolte.

I.5.2. Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie.

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei pericoli ed aspetti in ambito salute e sicurezza, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, il Consorzio ha adottato, nell'ambito di quanto previsto dai documenti del Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro, le seguenti specifiche procedure che fanno parte integrante del presente Modello e che i dipendenti del Consorzio (Consoziati, Consulenti e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare quanto prescritto nei documenti del SGSSL a cui si rimanda per i dettagli, vedi SGSSL – M04.01 Elenco Documenti.

I.5.3. Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 57 di 64

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, il Consorzio ha adottato anche uno specifico organigramma dei dirigenti e dei preposti per ciascuna area di riferimento.

Tale organigramma è riportato nell'allegato 1.

Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto con il Manuale del Sistema Gestione della Sicurezza sul Lavoro e con i singoli documenti aziendali ivi contenuti.

I.5.4. Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, il Consorzio ha predisposto attività di informazione, formazione ed addestramento come previsto dal D.Lgs.81/08, rivolto alle proprie figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti).


Tale piano è previsto dai documenti facenti parte del Manuale del Sistema Gestione della Sicurezza sul Lavoro ed è articolato nei seguenti ambiti d'intervento:

- informazione: i lavoratori Dipendenti e/o i loro rappresentanti nell'Ente riguardo a:
 - rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia l'Ente in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o funzione;
 - le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia l'Ente in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- formazione: ciascun lavoratore, in tema di sicurezza e salute, con appropriate informazioni e istruzioni relative, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione almeno in occasione:
 - dell'assunzione;
 - di trasferimento o cambiamento di funzione;
 - di introduzione di cambiamento di attrezzature di lavoro;
 - di introduzione di nuove tecnologie;
- addestramento: ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, all'atto di nuova assunzione, in occasione di cambio mansione, che comporti rischi aggiuntivi rispetto alla mansione precedentemente svolta, al fine di fare apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro connesse al SGSL.

I.5.5. Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate

Al fine di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, l'Ente organizzerà per i Dipendenti e preposti attività periodiche di formazione, volte ad informare e a chiarire quali siano i diritti e i doveri in capo agli stessi, con riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

Il Consorzio inoltre attuerà programmi che stabiliscono le modalità mediante le quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione procede all'effettuazione di sopralluoghi periodici nelle diverse aree.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 58 di 64


L'Ente organizzerà periodicamente degli incontri con i preposti alla funzione di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'obiettivo primario di migliorare continuamente il livello di protezione e prevenzione all'interno dell'ente.

I.6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 59 di 64

PARTE SPECIALE II. REATI AMBIENTALI

II.1. Le fattispecie dei reati ambientali (art.25 - undecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo dell'ente da amministratori, direttore generale o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto all'interno del Consorzio, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- **Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio proceda ad effettuare attività di stoccaggio/smaltimento dei propri rifiuti non rispettando le prescrizioni legislative.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- **Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio nella gestione della propria rete fognaria provochi inquinamento del sottosuolo.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.


- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente non gestisca correttamente i Registri di carico/scarico ed i relativi Formulari.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE.

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 60 di 64

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio, in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizza una spedizione di rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio, al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- **Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico (art. 279 D.lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui il Consorzio realizzi una nuova centrale di produzione elettrica in assenza di prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

II.2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

In considerazione delle attività svolte dal Consorzio e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti.

Le risorse di Consorzio direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono il Settore Irriguo e Tecnico.

II.3. Principi di comportamento

Va osservato che il Consorzio ha fatto propri i seguenti principi adottando una specifica Politica Sicurezza Ambiente i cui obiettivi dichiarati si richiamano al rispetto e nella salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell'azienda e con l'obiettivo di interagire nel modo minore possibile con l'ambiente e ridurre il più possibile il rischio per la salute dei lavoratori dell'ente.

Con la definizione di tale Politica viene espresso l'impegno da parte di tutta l'organizzazione a:



- rispettare la legislazione ambientale e della sicurezza sul lavoro vigente;
- migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali e della sicurezza sul lavoro correlate all'attività aziendale;
- ridurre i consumi delle risorse naturali e i rischi per i lavoratori;
- prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l'inquinamento;
- garantire la propria operatività nel pieno rispetto degli adempimenti di legge in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

La Politica viene diffusa e fatta conoscere a tutti i dipendenti mediante affissione della stessa nei luoghi comuni e di facile accesso a tutto il personale, utilizzando anche gli strumenti informatici. Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscerne la Politica e ad operare coerentemente ai principi in essa fissati.

La Politica viene rivista annualmente nel corso del riesame del SGSL da parte della direzione. In tale occasione essa viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.


Si riepilogano di seguito gli aspetti ambientali rilevanti in relazione alle attività sensibili effettuate dal Consorzio:

- emissioni atmosferiche;
- scarichi idrici;
- produzione di rifiuti;
- rischio incendio;
- consumo di energia;
- prelievi idrici;
- rumore;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;
- impatto visivo.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei documenti adottati/adottandi dal Consorzio che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Partners, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse del Consorzio, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;


	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 62 di 64

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

II.4. Procedure specifiche

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali all'interno del Consorzio, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al Consorzio;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:
 - prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
 - prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
 - prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti del Consorzio;
 - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori;
 - predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale; acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
 - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
 - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
 - effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
 - prevedere audit ciclici in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 63 di 64

- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo urbano;
- è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti eventualmente non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi e i Certificati di Prevenzione Incendi;
- è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti;
- è necessario verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- è necessario verificare che i consulenti, i partners ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, siano scelti con metodi trasparenti secondo il Regolamento aziendale;
- è necessario verificare che il certificato di analisi dei rifiuti predisposto contenga solo informazioni veritiere e corrette, in base ad apposito processo di analisi;
- è necessario aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- è necessario gestire i depositi temporanei dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- è necessario compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento).

II.5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale

	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	Rev. 7 Data 14/1/2025
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Pag. 64 di 64

CAPITOLO 7. ELENCO ALLEGATI AL MODELLO 231 – BARAGGIA

Allegato 1: ORGANIGRAMMA GENERALE E DI DETTAGLIO

Allegato 2: CATALOGO DEI REATI

Allegato 3: REG. ODV

Allegato 4: CODICE ETICO

Allegato 5: CODICE DISCIPLINARE

Allegato 6: DOCUMENTI RICHIAMATI E/O ADOTTATI NEL MODELLO

Allegato 7: FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV

Allegato 8 : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 17-19

Allegato 9: MAPPA DEI PROCESSI DI POSSIBILE RISCHIO

Allegato 10: M04.01 Elenco Documenti SGSSL (Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro)